



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Servizio Comunale Protezione Civile

ORDINANZA N. 28 del 04 Aprile 2024

CAMPAGNA ANTINCENDI 2024

IL SINDACO

Premesso che:

la presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie, arbusti e vegetazione secca in genere nei terreni incolti, oltre a rappresentare sovente segno di degrado paesaggistico, costituisce potenziale fonte di focolai d'incendio, combustibile naturale per la propagazione delle fiamme, nonché evidente pregiudizio per la pubblica incolumità;

si registra negli ultimi anni un incremento oggettivo del rischio incendi a seguito dei cambiamenti climatici in atto che determinano tropicalizzazione, mineralizzazione dei suoli ed innalzamento delle temperature;

l'Ufficio Comunale di Protezione Civile ha individuato nell'ambito del territorio comunale le seguenti zone ad alto rischio incendi:

1.	C/da Dragonara
3.	C/da Giacheria;
5.	C/da Luni
7.	C/da Insinga
9.	C/da Predicatore
11.	C/da Ficarazzi
13.	C/da Spatuliddi
15.	C/da Gorgi

2.	C/da Montagnola
4.	C/da Cannitello
6.	C/da Aquila
8.	Fossa dei leoni
10.	C/da Lombardazzo
12.	C/da Rametta
14.	Zona Limmita
16.	C/da Senia

Ritenuto necessario:

-obbligare i proprietari dei terreni, affittuari, gestori o soggetti che a qualsiasi titolo detengono la titolarità di terreni ricadenti in **tutto il territorio comunale** ad effettuare entro il **14 MAGGIO** c.a. gli adeguati interventi di scerbatura e pulizia dei fondi incolti onde salvaguardare la pubblica incolumità, l'ecosistema naturale locale ed il patrimonio arboreo e faunistico;

-destinare particolare attenzione alle aree limitrofe ad impianti di deposito di carburanti e di materiali altamente o mediamente infiammabili;

-obbligare gli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario, di provvedere entro il **14 MAGGIO** c.a. ad effettuare interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di prevenire cause di innesco di incendi.

PRECISATO CHE

ai fini della scerbatura è perentoriamente escluso il ricorso a diserbanti chimici di sintesi in ragione della loro acclarata cancerogenicità e tossicità.

Richiamate

le Leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi a livello regionale e nazionale, in particolare:

- L'art. 40 della Legge Regionale n.16 del 16.4.1996;
- Il Decreto Legislativo n.112 del 31.3.1998;
- La L.R. n.14 del 31.8.1998;
- La Legge Quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000 e ss.mm. e ii.;
- Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/6/2008 che impartisce direttive attuative della L.R. 16/96 in materia di politiche forestali e tutela del patrimonio boschivo ed arboreo;
- l'aggiornamento del 04.1.2021 del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi;
- l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Vista la nota prot.n. 0034395 del 31.5.2021 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento – Area V Protezione Civile – Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico;

Vista la nota prot. 50362 del 03.6.2021 del Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;

Visto il D.A. n. 114/GAb emesso dall'Assessorato Del Territorio e Dell'Ambiente della Regione Siciliana in data 15.3.2024 a firma dell'Assessore Elena Pagana, che indica le date di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024;

Richiamati gli artt. 423, 423bis e 449 del codice Penale;

Dato atto che ai sensi dell'art.15 della Legge n.225 del 24.02.1992 “Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile”;

ORDINA

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quanto segue:

tutti i proprietari e conduttori di fondi ricadenti nel territorio comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **14 maggio 2024**, di tenere i fondi puliti e sgombri da arbusti, sterpaglie, covoni, vegetazione secca, sterpaglie, rovi, ramaglie e/o altre materie combustibili, per una **fascia di terreno di almeno 20 metri dai bordi perimetrali**, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione e corretto smaltimento di tutti i residui derivanti da tale pulitura.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di edifici residenziali, turistico-ricettivi, magazzini, garage, insediamenti agricoli, zootecnici o industriali adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, canneti, terreni seminativi, terreni incolti e non curati, sono tenuti ad eliminare tramite decespugliamento meccanico sterpaglie e vegetazione secca intorno gli edifici creando una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri e ad attuare ogni misura utile ad impedire la propagazione di un potenziale incendio dell'edificio e delle sue pertinenze;

in particolare, nelle **zone ad alto rischio incendi individuate ai punti 1-16**, nonché nelle aree su cui insistono depositi di materiale altamente infiammabile (carburanti, gas, plastiche, legname, resine) la fascia di rispetto volta a mettere in sicurezza i siti a più alto rischio è di **almeno 50 metri**;

nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia perimetrale di rispetto di ampiezza non inferiore a 10 metri sgombra da stoppie, arbusti e cespugli. Negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere

predisposte, a distanza di 200 metri, fasce parafuoco di rispetto ortogonali completamente prive di vegetazione di larghezza non inferiore a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie privi di fasce parafuoco sopra citate.

I proprietari ed i gestori dei terreni sono altresì tenuti a rimuovere gli impedimenti evitabili che si frappongono al transito dei mezzi di soccorso a supporto delle operazioni di spegnimento o per l'evacuazione in sicurezza di persone e animali.

Gli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario sono tenuti ad effettuare entro il termine perentorio del **14 MAGGIO** c.a., idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di rimuovere ogni causa potenziale di innesco di incendi.

V I E T A

Nel periodo dal 15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024 in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- l'accensione per qualsiasi motivo di fuochi: per bruciare materie vegetali e/o di qualsiasi altra natura;
- l'esplosione di mine;
- l'impiego di apparecchi a fiamma o elettrici per la lavorazione di metalli;
- l'impiego di fornelli inceneritori e/o propulsori con motore a scoppio da cui possono originarsi scintille o la realizzazione di brace nei boschi anche ai piedi di alberi resinosi;
- l'impiego di fuochi d'artificio.

Nelle aree interessate dalla presenza di vegetazione secca, stoppie e sterpaglia è vietato fumare e sarà severamente punito il comportamento deterioro dell'abbandono di cicche nell'ambiente, anche da automezzi, causa accertata di molti incendi; sarà altresì perseguito l'abbandono di residui derivanti da consumo di alimenti, pic-nic, escursioni, etc. causa potenziale di autocombustioni.

È altresì vietato sostare con veicoli lungo le strade di montagna e nelle aree boschive interessate da incendi in atto al fine di non intralciare la viabilità dei mezzi di soccorso e di spegnimento.

R A C C O M A N D A

alla cittadinanza di elevare la soglia di vigilanza, di prestare attenzione agli AVVISI che vengono diramati dal Sistema di Allertamento regionale e comunale in materia di rischio incendi/ondate di calore e di segnalare le situazioni di pericolo di incendi al Comando di Polizia Municipale, alla Caserma dei Vigili del Fuoco, al Comando Distaccamento Forestale locale, al centro Operativo Comunale di Protezione Civile ed ai Rangers.

Numeri telefonici utili:

112 Numero unico di emergenza;

1515 Corpo Forestale della Regione Siciliana;

0925 30248 Comando di Polizia Municipale;

0925 – 31180 Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice;

338.7676474 Rangers d'Italia – Sezione Sicilia Organizzazione di Volontariato Nucleo di Santa Margherita di Belice.

Ai proprietari di fabbricati sia isolati sia ricadenti in aggregati abitativi:

- la predisposizione di una fascia parafuoco difensiva, priva di vegetazione, più ampia possibile intorno agli edifici;
- di agevolare l'accesso ai fondi e l'operatività dei mezzi antincendio.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e, tramite la Prefettura, alle Forze di Polizia dello Stato e al Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto del presente provvedimento.

AVVERTE

Che l'inottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria a carico dei trasgressori variabile da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs.267/2000, **salvo che il fatto non configuri responsabilità di natura penale.**

I trasgressori dovranno comunque provvedere alla ripulitura delle aree interessate entro 10gg dalla notifica del verbale di accertamento.

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine avranno cura di far rispettare la presente Ordinanza perseguendo a norma di Legge chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni ivi contenute.

Chiunque ometta l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali e di regolamento comunale.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale, nonché la pubblicità tramite apposizione della stessa ordinanza presso gli uffici pubblici e le attività commerciali ubicate all'interno del centro urbano.

La trasmissione della presente Ordinanza, per i rispettivi adempimenti

alla Prefettura di Agrigento;
alla Questura di Agrigento;
alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Sciacca;
alla Caserma dei Carabinieri;
alla Polizia Locale di Santa Margherita di Belice;
al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;
al Dipartimento di Protezione Civile Regione Sicilia;
ai Rangers d'Italia.

RENDE NOTO

che, avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione all'Albo online, è ammesso:

- ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento entro 30 giorni;
- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, nonché responsabile dell'ufficio di Protezione Civile Ing. Aurelio Lovoy
- Comando Polizia Locale - Piazza Matteotti, ref. Ispettore Baldassare Villafranca.



IL SINDACO

Dott. Gaspare Kijla